

## INDICE – LEZIONE N. 5 – DIRITTO CIVILE

### LA CAPACITA' D'AGIRE E LA PROTEZIONE DEGLI INCAPACI

1. La capacità di agire: nozione.....p. 2
2. Le vicende della capacità d'agire.....p. 2
3. Le figure di incapacità parziale di agire.....p. 3
4. Le figure di incapacità totale di agire.....p. 3
5. Gli istituti di protezione degli incapaci.....p. 5
6. La capacità di autodeterminarsi: Il biotestamento.....p. 8
7. Le vaccinazioni obbligatorie *ex* L. 119/2017.....p. 8

## La capacità di agire e la protezione degli incapaci

### 1. La capacità di agire: nozione

La **capacità di agire** è l'idoneità del soggetto a porre in essere validamente **atti idonei a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare** senza l'interposizione di altri soggetti di diritto.

### 2. Le vicende della capacità d'agire

#### A) Acquisto della capacità d'agire

Acquisto della capacità giuridica → nascita del soggetto.

**capacità d'agire** → si acquista con il conseguimento dell'attitudine a curare da sé i propri affari ed interessi e dunque di un'adeguata maturità per compiere atti idonei a modificare la propria situazione giuridica.

Tale maturità viene individuata dal legislatore al **compimento della maggiore età**.

Alcune **eccezioni**:

1. *Per ottenere il riconoscimento di un figlio naturale basta l'età di sedici anni.*
2. *Il Tribunale può autorizzare al matrimonio il minore che abbia compiuto i sedici anni*
3. *La capacità lavorativa si acquista al compimento del sedicesimo anno di età;*
4. *Per l'adozione dei maggiorenni è necessario il **compimento del 35° anno di età**.*

## B) Limitazione della capacità di agire

La capacità di agire, acquistata con la maggiore età, si **conserva** – di regola – **fino alla morte**.

La capacità di agire è limitata o esclusa se un soggetto si trova in condizioni psicofisiche che lo rendono (in tutto o in parte) incapace di provvedere ai propri interessi, ovvero abbia subito particolari condanne penali.

### 3. Le figure di incapacità parziale di agire

- **L’emancipazione del minore per il matrimonio si ha allorquando abbia contratto matrimonio prima dei 18 anni.**

**Gli effetti** dell’emancipazione sono:

- La **cessazione della responsabilità genitoriale**: in particolare, sull’emancipato cessa la potestà parentale e viene sottoposto a curatela, cioè all’assistenza, per taluni atti, di un curatore;
- L’acquisto di una limitata capacità di agire circoscritta dalla legge agli atti **non eccedenti l’ordinaria amministrazione**.

#### ➤ **L’inabilitazione**

L’inabilitazione pone il soggetto in una **condizione di parziale incapacità** (la stessa in cui versa il minore emancipato).

Si ha ***ad esempio*** nei casi di infermità abituale e attuale di mente non grave o in alcune imperfezioni o menomazioni fisiche, come la sordità o la cecità dalla nascita ecc..

A differenza dell’interdetto, l’inabilitato conserva una c.d. **capacità legale limitata**

- L’inabilitato può compiere, da solo, gli **atti di ordinaria amministrazione**;
- L’inabilitato ha altresì la capacità di compiere gli **atti personali** (matrimonio, riconoscimento figlio);
- Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, invece, sono necessari l’autorizzazione del **giudice tutelare** e il **consenso del curatore**;

Gli atti eventualmente compiuti senza l’osservanza delle formalità prescritte **sono annullabili** su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa .

#### 4. Le figure di incapacità totale di agire.

##### La minore età

La minore età dà luogo ad una figura di **incapacità legale assoluta**.

Pertanto egli:

- **Non può compiere atti di natura negoziale, né può stare in giudizio**; Può tuttavia, per il diritto penale, **commettere reati ed essere imputabile** se ha compiuto gli anni 14.
- Può compiere gli **atti giuridici in senso stretto**, idonei ad acquistare o conservare un diritto;
- Risponde delle **conseguenze dell'atto illecito**, purché sia stato **capace di intendere e volere** al momento del compimento dell'atto;

Il **negozio** compiuto dal minore è **annullabile** e l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni che iniziano a decorrere dal raggiungimento della maggiore età.

##### L'interdizione giudiziale

L'**interdizione giudiziale** si ha quando colui che si trova affetto da abituale infermità di mente è dichiarato, con sentenza, **incapace di provvedere ai propri interessi**.

L'interdizione deve essere disposta solo quando ciò si riveli necessario ai fini dell'adeguata **protezione dell'incapace**.

Il **giudice competente** è il Tribunale;

L'**iniziativa** del procedimento spetta:

- all'interessato
- alle persone che sono in rapporto di coniugio, di convivenza, parentela (entro il 4° grado) o affinità (entro il 2° grado) con l'interdicendo,
- al tutore o al curatore o
- al Pubblico Ministero;

invece, se l'interdicendo è **sottoposto a potestà genitoriale** o a curatela di un genitore → solo il genitore o il P.M. possono promuovere l'interdizione.

Il provvedimento d'interdizione consiste in **una sentenza costitutiva**.

Dalla sentenza di interdizione deriva l'**incapacità totale** di porre in essere, da parte dell'interdetto, negozi patrimoniale e familiari.

Tutti gli eventuali **atti giuridici** compiuti dall'interdetto posteriormente al provvedimento d'interdizione **sono annullabili su istanza del suo tutore o dei suoi eredi o aventi causa.**

La modificazione e la cessazione dell'interdizione si ha con la:

- **Revoca dell'interdizione** pronunciata con sentenza dal tribunale, su istanza delle stesse persone legittimate a chiedere l'interdizione
- **Trasformazione dell'interdizione in inabilitazione**: si ha se il giudice, pur revocando l'interdizione, pronunzi l'inabilitazione, ritenendo l'interdetto non più gravemente infermo, **ma nemmeno pienamente capace.**

### **L'interdizione legale**

L'interdizione legale è quella prevista dalla legge come pena accessoria per effetto della condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni per reato doloso.

### **Incapacità naturale o di fatto**

È incapacità naturale o di **fatto l'incapacità di intendere e di volere**, dovuta a qualsiasi causa anche transitoria (infermità di mente, sonnambulismo, suggestione ipnotica, delirio febbrile, ubriachezza etc.).

L'incapacità naturale è uno stato dell'individuo non preventivamente accertato mediante sentenza, di conseguenza l'atto posto in essere dal naturalmente incapace è sempre annullabile.

Il legislatore ha distinto e differentemente disciplinato diverse ipotesi:

- Per atti unilaterali**: l'annullabilità è ammessa in tutti i casi in cui dall'atto possa derivare un grave pregiudizio per colui che ha contratto in stato di incapacità naturale;
- Per i contratti**: l'annullabilità è ammessa solo quando sussiste la malafede dell'altro contraente;
- Per alcuni specifici atti** (matrimonio, testamento, donazione): l'annullamento è sempre ammesso senza che vi sia la necessità di altri requisiti.

## **5. Gli istituti di protezione degli incapaci:**

### **A) La responsabilità genitoriale**

**Il decreto legislativo 154/2013**, di attuazione della riforma della filiazione (L. 219/2012), ha modificato **l'art. 316 c.c.**, sostituendo alla potestà dei genitori il

**concetto di responsabilità genitoriale**, che incombe su entrambi i genitori (a meno che il figlio sia stato riconosciuto da uno solo).

L'espressione <<responsabilità genitoriale>> è quella che meglio definisce i contenuti dell'impegno genitoriale, non più da considerare come una <<potestà>> sul figlio minore ma **come un'assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio.**

### **La riforma:**

Il nuovo art. 316, comma 1, c.c. richiede ai genitori di esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo e, sempre di comune accordo, di scegliere la residenza abituale del figlio minore.

Se tale accordo dovesse venir meno, il comma 2 dell'art. 316 c.c. conferma la possibilità per i genitori di rivolgersi al giudice senza formalità.

In caso di affidamento del minore a uno solo dei genitori, in base al comma 5 dell'art. 316 c.c., il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale assume il ruolo di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

### **B) La tutela: Concetto e tipi**

Ai minori, i cui genitori siano morti o per altre cause non siano in grado di esercitare la responsabilità genitoriale sui loro figli, nonché agli interdetti giudiziali o legali, deve essere immediatamente nominato un **tutore**.

***La tutela si configura come un ufficio di diritto privato gratuito ed irrinunciabile diretto alla realizzazione di un interesse pubblico.***

Alla funzione tutoria sovrintende il giudice tutelare.

### **La tutela si divide in:**

- **Volontaria:** quando la designazione del tutore è compiuta dallo stesso genitore (anche se si tratta solo di un'indicazione per il giudice cui spetta la decisione definitiva);
- **Legittima:** quando, mancando la designazione, la tutela è affidata a parenti prossimi o affini del minore, cominciando dagli adolescenti;
- **Dativa:** quando, sempre mancando la designazione, la tutela è affidata ad altre persone, che non siano parenti, scelte liberamente dal giudice tutelare.
- **Assistenziale:** quando è affidata ad un ente di assistenza (art. 354).

**Limite: gli atti personalissimi** (ad esempio testamento, donazione, riconoscimento di figlio, matrimonio), non possono essere compiuti dal soggetto incapace neppure per il tramite del proprio rappresentante legale. Si tratta di un'impossibilità assoluta.

### **C) La curatela**

La volontà dell'inabilitato e del minore emancipato **viene integrata** dall'intervento di un **curatore**.

La curatela, pertanto, si **distingue dalla tutela** perché:

- il curatore non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza: cioè, non costituisce, ma integra la volontà dell'emancipato e dell'inabilitato;
- l'attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti, ma solo per alcuni di essi;
- il curatore (contrariamente al tutore) cura solo interessi di natura patrimoniale.

- **L'amministrazione di sostegno**

E' stato introdotto, con **L. 6/2004**, l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

**L'amministrazione di sostegno** ha la finalità di offrire a chi si trovi nell'impossibilità (anche parziale o temporanea) di provvedere ai propri interessi uno **strumento che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire**.

Colui il quale sia incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità anche parziale o temporanea (pur non versando, dunque, in stato di <<abituale infermità di mente>>), ovvero di menomazione fisica o psichica (intesa in senso ampio, ivi comprese patologie quali l'autismo o la demenza senile), può ricorrere al giudice tutelare affinché nomini con decreto un <<amministratore di sostegno>>.

**Possono proporre ricorso avverso il decreto di nomina:**

- il beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
- il coniuge o la persona con esso stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo;
- il tutore o curatore;
- i responsabili dei servizi sanitari o sociali;
- il pubblico ministero.

**Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire** per tutti gli atti che non richiedono la necessaria rappresentazione o l'assistenza dell'amministrazione di sostegno.

**L'amministratore di sostegno ha l'obbligo** di informare, tempestivamente, degli atti da compiere il proprio assistito.

**Sono annullabili:** su istanza dell'amministratore medesimo, del pubblico ministero, del beneficiario, degli eredi o aventi causa di quest'ultimo:

- Gli atti dell'amministratore di sostegno **in violazione delle disposizioni dettate di legge;**
- Gli atti dell'amministratore di sostegno che **oltrepassando i limiti fissati dal giudice** nel conferimento dell'incarico,



- Gli atti dell'amministratore di sostegno **in contrasto con l'interesse del beneficiario.**
- Gli atti personalmente compiuti dal beneficiario in **violazione della legge o delle prescrizioni del giudice.**

## 6. La capacità di autodeterminarsi: Il biotestamento

In data 13 Dicembre 2017 il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente la legge sul biotestamento.

Tra le novità più importanti, della citata legge, il nostro legislatore ha previsto che ogni persona maggiorenne, nel pieno possesso delle proprie capacità, **possa scegliere quali trattamenti sanitari accettare o meno**, in caso di una eventuale, futura, incapacità ad autodeterminarsi.

Ciò avviene mediante delle disposizioni anticipate di trattamento (cd. DAT) redatte nei modi previsti dalla legge stessa (atto pubblico, scrittura privata autenticata ecc...).

La legge prevede anche la possibilità di nominare un fiduciario, persona maggiorenne con capacità di intendere e di volere, che ne faccia le veci.

## 7. Le vaccinazioni obbligatorie ex L. 119/2017

Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, la L. 119 del 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* IL 5 Agosto 2017, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite alcune vaccinazioni elencate negli artt. 1 e 1bis della medesima legge.

In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della *legge 4 maggio 1983, n. 184*, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento.